

## STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA  
Dott. Francesca RAPETTI  
Dott. Luca GIACOMETTI  
Dott. Barbara MARINI  
Dott. Micaela MARINI  
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399

e mail: [segreteria@studiorovida.it](mailto:segreteria@studiorovida.it)



## STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA  
Dott. Pietro GRONDONA  
Dott. Davide FERRANDO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935

e mail: [studio@studiociddagrondona.com](mailto:studio@studiociddagrondona.com)

16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

Genova 30 ottobre 2012

Ai Signori Clienti

---

### Circolare n. 24/2012

**OGGETTO: art. 62 d.l. n.1 del 24.10.2012 - nuove disposizioni a decorrere dal 24.10.2012: Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.**

---

Le nuove disposizione introdotte dalla normativa in oggetto prevedono che il pagamento delle forniture di prodotti agricoli ed agroalimentari dovrà essere effettuato entro il termine massimo di 30 giorni fine mese dal ricevimento della fattura relativa alla vendita deteriorabili (ovvero aventi scadenza non superiore a 60 giorni) ed entro il termine massimo di 60 giorni fine mese dal ricevimento della fattura relativa alla vendita di tutte le altre merci agroalimentari (ovvero con scadenza oltre i 60 giorni).

La norma non ammette la possibilità per i contraenti di stabilire un termine di pagamento più ampio di quello stabilito dalla legge.

Tali termini inderogabili di pagamento si applicano, per esplicita previsione di legge, a tutti i contratti stipulati a partire dal 24 ottobre 2012, ma anche a quelli già in essere a tale data, automaticamente ed anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla normativa.

A tal proposito si precisa che la fattura, come da disposizione di legge, ha valore di contratto, quando nella stessa siano indicate le quantità, la descrizione del prodotto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.



A completamento delle informazioni che l'art. 62 richiede affinché il documento "fattura" costituisca a tutti gli effetti "contratto", dovrà essere inserita in calce al documento la seguente dicitura: ***"ASSOLVE GLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 62, COMMA 1, DEL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27."***

Ai fini di completezza della presente nota informativa, si segnala che il medesimo art. 3 prescrive che gli interessi per il ritardato pagamento "decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile".

A tal proposito, appare opportuno ricordare, altresì, che ai sensi del comma 78 dell'art.62 il mancato rispetto dei termini di pagamento legalmente previsti, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 500.000 euro. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. Il compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni in esame e di irrogare le sanzioni ivi previste è attribuito all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

Distinti saluti

Studio Rovidà

Studio Cidda Grondona